

SOMMARIO

MESE DI MARZO 2006

LE INDAGINI BANCARIE	PAG. 1
IL VERSAMENTO DELLA TASSA ANNUALE DEI LIBRI SOCIALI	PAG. 3
NOTIZIE FLASH AREA CONSULENZA DEL LAVORO	PAG. 5
QUALITÀ E CERTIFICAZIONE: LA MARCATURA CE DELLE CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE	PAG. 6
AMBIENTE E SICUREZZA	PAG. 7
SPECIALE FINANZIAMENTI	PAG. 9
SCADENZARIO	PAG.10

LE INDAGINI BANCARIE: DALL'1.3.2006 LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SARÀ EFFETTUATO SOLO PER VIA TELEMATICA

La Finanziaria 2005 con l'intento di rafforzare i poteri di indagine bancaria dell'Amministrazione finanziaria, ha esteso il controllo anche alle c.d. "operazioni fuori conto" ed ampliato a tutte le categorie di intermediari finanziari la platea di soggetti ai quali richiedere informazioni. Inoltre è stato imposto l'utilizzo del canale telematico e la riduzione dei tempi di risposta ad un minimo di 30 giorni (prorogabili di 20 giorni per casi particolari). L'applicazione del nuovo sistema prevista per l'1.7.2005, è stata prorogata inizialmente all'1.1.2006 e successivamente all'1.3.2006. Entro tale data tutti gli operatori bancari/finanziari dovranno munirsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 28.2.2006, ed essere in grado di ricevere le richieste di informazioni e rispondere alle stesse, utilizzando gli schemi ed i tracciati predisposti. Il nuovo sistema di scambio delle informazioni bancarie/finanziarie ha ricevuto il benestare anche del Garante della Privacy.

LE INDAGINI BANCARIE E LA FINANZIARIA 2005

Con l'art. 1, commi da 402 a 404, Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), sono state apportate sostanziali modifiche alle disposizioni normative dell'attività di accertamento riguardanti le movimentazioni bancarie. Modificando gli artt. 32, DPR n. 600/73 e 51, DPR n. 633/72 sono stati ampliati i poteri istruttori:

_ prevedendo la possibilità di **acquisire informazioni** non solo sui conti ma **anche sulle c.d. "operazioni fuori conto"**;

_ **ampliando la platea di soggetti ai quali richiedere le informazioni**, che ora ricomprende **tutti gli intermediari finanziari**.

È stata inoltre prevista la **riduzione dei tempi di esecuzione dell'iter** di domanda e ricezione delle informazioni richieste per effettuare i controlli necessari. A tal fine è stato:

_ **abbreviato il periodo entro il quale devono essere fornite le informazioni** richieste dall'organo verificatore, che passa da un minimo di 60 giorni ad un **minimo di 30 giorni**, con possibilità di beneficiare di una proroga di 20 giorni in presenza di particolari casi;

_ **introdotto l'obbligo di utilizzare il canale telematico**.

L'ABI nella Circolare 20.2.2006 ha sintetizzato le novità della nuova disciplina nei seguenti punti:

sotto il profilo soggettivo, la procedura in esame è stata estesa agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;

sotto il profilo oggettivo, la richiesta è riferita ai dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti;

il termine minimo entro il quale fornire risposta alle richieste è ridotto da 60 a 30 giorni, fermo restando la possibilità di proroga di ulteriori 20 giorni, in luogo dei 30 giorni precedentemente previsti;

- le richieste e le relative risposte devono essere inviate per via telematica;

- l'obbligo di identificare la clientela ed acquisirne il codice fiscale, in precedenza previsto soltanto per i rapporti di conto e deposito, è esteso a qualsiasi operazione di natura finanziaria effettuata, a prescindere dalla sottostante esistenza di un rapporto di conto (c.d. operazioni fuori conto o per cassa).

Si evidenzia altresì che a seguito della nuova impostazione data alle indagini bancarie si determina, in capo al contribuente, l'**inversione dell'onere della prova**, in quanto i **versamenti e i prelevamenti non risultanti dalla contabilità e per i quali non è stato indicato il soggetto beneficiario sono considerati (per presunzione) componenti positive occultate e sono poste a base della rettifica e**

dell'accertamento. Si rammenta infine che ora detta presunzione si applica **anche ai lavoratori autonomi**.

SOGGETTI INTERESSATI

Per quanto riguarda i soggetti ai quali richiedere le informazioni, come sopra accennato, ora sono praticamente comprese **tutte le categorie di intermediari bancari/finanziari**. Sul punto, il citato Provvedimento 22.12.2005 fornisce la seguente tabella degli operatori interessati.

Resta fermo il **divieto di richiedere direttamente le informazioni ai predetti soggetti**; l'Ufficio verificatore o la GdF dovrà **preventivamente munirsi di apposita autorizzazione** rilasciata dal Direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del Direttore regionale della stessa ovvero del Comandante regionale della GdF.

Si evidenzia che, come sostenuto recentemente dalla CTR del Lazio nella Sentenza 14.12.2005, n. 246, l'autorizzazione ad acquisire dati bancari non è soggetta ad impugnazione in quanto atto interno al procedimento di accertamento.

INFORMATIVA AL CONTRIBUENTE

Gli operatori bancari/finanziari devono informare il contribuente interessato dalle richieste dei verificatori. Tale informazione deve essere "eseguita nel più breve tempo possibile".

Sul punto l'ABI specifica che:

"l'obbligo di informazione riguarda **esclusivamente il contribuente interessato, vale a dire il contribuente sottoposto ad accertamento**, al nominativo del quale l'ufficio finanziario ha riferito la richiesta indirizzata alla banca.

Ne deriva che non sussiste alcun obbligo di informare della richiesta ricevuta né i soggetti con i quali non vengano intrattenuti rapporti (e, cioè, in caso di esito negativo della risposta), né qualsiasi altro terzo soggetto le cui generalità possano emergere dai dati, notizie o documenti da fornire agli uffici.

Il principio vale sia relativamente al soggetto cointestatario del rapporto e/o dell'operazione eseguita dal contribuente assoggettato ad accertamento, sia relativamente al soggetto intestatario del rapporto nella disponibilità del contribuente stesso. La mancanza di un obbligo di informazione **non esclude, tuttavia, la facoltà di informare i soggetti in questione**."

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Come sopra evidenziato, l'ampliamento delle informazioni che possono essere richieste e l'estensione dei soggetti presso i quali reperirle sono stati introdotti dalla Finanziaria 2005 e

quindi **con decorrenza dall'1.1.2005**, mentre lo scambio di informazioni attraverso il canale telematico con utilizzo della PEC sarà operativo **a partire dall'1.3.2006**.

L'ambito operativo della nuova disciplina delle indagini bancarie è stato oggetto di alcune modifiche da parte del DL n. 203/2005, convertito dalla Legge n. 248/2005 (c.d. "Collegato alla Finanziaria 2006"), in particolar modo con riferimento alle "operazioni fuori conto" effettuate fino al 31.12.2005, per le quali la banca e gli altri operatori finanziari non hanno "traccia" in quanto il relativo monitoraggio era prescritto soltanto in applicazione della normativa antiriciclaggio.

PERIODI D'IMPOSTA FINO AL 31.12.2005

Le modalità di accertamento previste dalla Finanziaria 2005 operano, in via di principio, anche per i periodi d'imposta precedenti al 2005 se ancora accertabili, considerando però le eventuali limitazioni dovute alla disponibilità delle informazioni conservate dagli operatori bancari/finanziari.

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 16.3.2005, n. 10/E (quesito 3.8) le nuove disposizioni in materia di indagini bancarie/finanziarie avendo natura procedimentale sono applicabili anche per le verifiche dei periodi d'imposta anteriori al 2005. In particolare va sottolineato che l'art. 2, comma 14-ter, DL n. 203/2005 prevede che, per i periodi d'imposta fino al 31.12.2005, le informazioni relative alle c.d. "operazioni fuori conto" saranno fornite dalle banche o dagli altri intermediari finanziari **soltanto in relazione alle movimentazioni che gli stessi hanno "archiviato" nel rispetto della normativa antiriciclaggio** e pertanto saranno limitate alle operazioni di importo superiore a € 12.500 (€ 10.329,14 fino al 2003).

Sul punto l'ABI nella citata Circolare specifica, "con riferimento a tutti i periodi anteriori al 1° gennaio 2006", che l'ambito oggettivo delle richieste di accesso ai dati bancari e finanziari relative alle operazioni non annotate nei conti, effettuate fino al 31 dicembre 2005, è limitato alle operazioni delle quali è stata tenuta memoria in adempimento della normativa antiriciclaggio, ovvero a quelle operazioni per le quali le banche erano già tenute all'obbligo di rilevazione ed evidenza anteriormente al 1° gennaio 2005, termine questo ora prorogato di un ulteriore anno."

PERIODI D'IMPOSTA DALL'1.1.2006

Sulla base di quanto disposto dall'art. 2, commi 14 e 14-bis, DL n. 203/2005 si evidenzia che **a decorrere dall'1.1.2006** per le banche e gli altri operatori finanziari gli obblighi di rilevazione si riferiscono ai dati identificativi di "ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria".

I predetti obblighi **non si applicheranno** alle operazioni effettuate mediante versamenti in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro".

Considerata l'**equiparazione tra il c/c postale ed il c/c bancario** e che il bollettino di c/c/p non è l'unico mezzo per eseguire versamenti sul c/c postale (può essere eseguito anche tramite il canale bancario mediante ad esempio Mav, Rav e bollettini freccia), secondo l'ABI "semberebbe legittimo ritenere che tutte le operazioni di versamento in conto corrente bancario, effettuate tramite i mezzi di pagamento sopra elencati, equivalenti al bollettino di conto corrente postale, per un importo unitario inferiore a 1.500,00 euro, devono ritenersi dispensate dall'obbligo di rilevazione ed evidenza.

Una diversa e più restrittiva interpretazione, peraltro, oltre ai possibili profili di incostituzionalità, sarebbe, comunque, distorsiva della concorrenza, in quanto il diverso trattamento normativo comporterebbe una indiscriminata agevolazione per un determinato operatore finanziario rispetto agli altri. Sotto tale ultimo, specifico, profilo, inoltre, la norma potrebbe fondatamente essere considerata illegittima dalla Corte di Giustizia CEE. Si tratterebbe, infatti, di una norma specifica e selettiva a vantaggio economico solo dell'impresa interessata (Poste spa), che si vedrebbe alleggerita degli oneri gravanti sul proprio bilancio."

IL VERSAMENTO DELLA TASSA ANNUALE DEI LIBRI SOCIALI

Riferimenti: Art. 23, nota 3, Tariffa DPR n. 641/72

TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI

Le società di capitali (spa, srl e sapa) sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali

Secondo quanto precisato dalla CM 3.5.96, n. 108/E, tra i soggetti obbligati rientrano anche:

- le società in liquidazione ordinaria;
- le società sottoposte a procedure concorsuali (con esclusione delle società fallite), sempre che permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

Sono esonerati dal pagamento della tassa in esame:

- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili (RM 10.11.90, n. 411461);
- le società di capitali dichiarate fallite (Tribunale di Torino, ordinanza 19.2.96), in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare,

che devono essere vidimate dal Giudice Delegato "senza spese".

Se la società, dopo aver provveduto al versamento, trasferisce la sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell'Agenzia delle Entrate non è tenuta ad effettuare un ulteriore versamento in quanto, a seguito del trasferimento, non è necessario effettuare una nuova vidimazione dei libri.

IMPORTI DOVUTI

La tassa annuale:

- è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l'anno;
- sostituisce il costo rappresentato dalla tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni consiglio di amministrazione, libro dei soci, ecc.);
- è deducibile ai fini IRES e IRAP.

Per determinare l'importo della tassa da versare, è necessario fare riferimento all'ammontare del capitale sociale o fondo di dotazione esistente all'1.1 dell'anno per il quale si effettua il versamento.

Così, l'importo da versare entro il 16.3.2006 va individuato considerando il capitale sociale/fondo di dotazione esistente all'1.1.2006.

Se inferiore o pari a € 516.456,90 è di € 309,87

Se superiore a € 516.456,90 e di € 516,46

Eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data, non assumono alcuna rilevanza (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2007).

L'importo della tassa annuale in esame prevista a carico delle società di capitali non ha subito alcun aumento a seguito della Finanziaria 2005.

Si rammenta che è stata invece aumentata da € 51,65 a € 67,00 la tassa sulle concessioni governative dovuta per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine per la vidimazione di libri e registri da parte delle cooperative e delle mutue assicurazioni nonché per l'eventuale vidimazione di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte delle società di persone.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento di quanto dovuto va effettuato tramite mod. F24, "SEZIONE ERARIO" nel quale devono essere riportati i seguenti dati:

CODICE TRIBUTO 7085 PERIODO DI RIFERIMENTO 2006

L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. Si rammenta che il mod. F24 va presentato anche se a seguito della compensazione il saldo finale risulta uguale a zero.

All'atto della richiesta di vidimazione dei libri successiva al 16.3.2006 è necessario esibire al Notaio o al Registro delle Imprese la fotocopia del mod. F24.

Tuttavia, qualora la vidimazione debba essere effettuata anteriormente a tale data, la prova del pagamento non può essere richiesta, non essendo ancora decorso il termine per il versamento (RM 20.11.2000, n. 170/E). In ogni caso, il controllo dell'avvenuto versamento potrà essere successivamente operato dall'Amministrazione finanziaria, in sede di eventuali accertamenti o verifiche.

SOCIETÀ COSTITUITE DOPO IL 01 01 06

Le società di capitali costituite successivamente all'1.1.2006 sono tenute a:

- versare la tassa annuale di € 309,87 / 516,46 esclusivamente mediante bollettino di conto corrente postale n. 6007, intestato all'Ufficio del Registro di Roma – Tasse Concessioni Governative;
- esibire l'attestazione di tale versamento all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività (mod. AA77).

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

In assenza di una specifica disposizione normativa, si ritiene applicabile la regola generale in materia di violazioni tributarie contenuta nell'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 che dispone che agli omessi/tardivi versamenti si applica la sanzione pari al 30% dell'importo dovuto.

Nel caso di ravvedimento operoso la sanzione è ridotta, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97:

- al 3,75% se il ravvedimento è effettuato entro il 15.4.2006 (30 gg dalla scadenza), differito al 18.4.2006;
- al 6% se il ravvedimento è effettuato dal 19.4.2006 entro il 16.3.2007 (oltre 30 gg ed entro 1 anno dalla scadenza).

Per il versamento della sanzione va utilizzato il mod. F23 riportando:

- il codice ufficio "RCC" (da indicare al campo 6);
- la causale "SZ" (da indicare al campo 9);
- il codice tributo "678T - Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative" (da indicare al campo 11).

Entro il prossimo 16.3.2006 è possibile regolarizzare con il ravvedimento operoso l'omesso versamento, alla scadenza prevista (16.3.2005), della tassa dovuta per il 2005.

Area Consulenza Fiscale



INTERPELLO DEL MINISTERO SULLA SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL MEDICO COMPETENTE

Il Ministero del Lavoro, con la **Nota n. 1768 del 23 febbraio 2006**, è intervenuto per fornire chiarimenti, in risposta ad un interpello, in merito alla possibilità da parte del medico competente di farsi assistere e/o sostituire a seguito di circostanze personali (quali, ad esempio, malattie o impedimenti oggettivi).

Il Ministero ha espresso parere negativo in quanto l'articolo 17, comma 2 del D.Lgs. n. 626/1994 non prevede l'ipotesi di sostituzione del medico competente, ma solo la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri specialisti.

Secondo il Ministero, infatti, l'incarico di medico competente ha natura strettamente fiduciaria, implicando obblighi e precise responsabilità personali e deve essere svolto personalmente dal medico competente incaricato.

IL RIPOSO GIORNALIERO DEVE ESSERE CONTINUATIVO

Con la **Nota 23 febbraio 2006, n. 1769**, il Ministero del Lavoro, in risposta ad un'istanza di interpello, interviene in materia di **riposi giornalieri**.

Il quesito verte sulla possibilità di effettuazione di uno schema di turni che preveda una doppia prestazione nella stessa giornata (6 ore di lavoro – 6 ore di riposo – 6 ore di lavoro), garantendo comunque 11 ore di riposo prima della prima prestazione lavorativa e 11 ore di riposo dopo la seconda prestazione, nonché un periodo di 2 giorni senza prestazione di attività lavorativa della durata di almeno 35 ore complessive.

La risposta all'interpello proposto è stata **negativa** in quanto, precisa il Ministero, l'articolo 7 del D.Lgs. n. 66/2003 deve essere interpretato nel senso di stabilire un **obbligo** di riposo consecutivo di 11 ore per ogni periodo di 24 ore, vale a dire per ogni periodo di 24 ore a partire dall'inizio della prestazione lavorativa.

DECADENZA DELLE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE, MOBILITÀ E CIGS: CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL WELFARE

Il Ministero del Lavoro, con la **Circolare n. 5 del 22 febbraio 2006**, interviene per chiarire le disposizioni in materia di **decadenza dei trattamenti previdenziali ed assistenziali** previste dall'articolo 1-quinquies del Decreto Legge n. 249/2004 convertito nella Legge n. 291/2004.

In particolare il Ministero precisa che sono tre le ipotesi di perdita delle indennità quali la disoccupazione, la mobilità e la CIGS:

- rifiuto da parte del lavoratore di partecipare ad offerte formative e di riqualificazione, ovvero frequenza inferiore all'80% della durata complessiva;
- rifiuto di offerte di lavoro che prevedano un livello retributivo non inferiore del 20% a quello di provenienza;
- rifiuto di percorsi di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro (tale ipotesi si riferisce esclusivamente a soggetti svantaggiati).

INPS: LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA POSSIBILE PER TUTTI I PART-TIME

Con la **Circolare n. 29 di giovedì 23 febbraio 2006** l'INPS interviene in merito alla copertura dei periodi di non attività

connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time dai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti e alle altre forme pensionistiche gestite dall'INPS.

In particolare, l'Istituto chiarisce come sia ora possibile il versamento di contribuzione volontaria per **tutte le tipologie di lavoro a tempo parziale** e non solo per quella di tipo verticale.

Sino ad oggi infatti, secondo una consolidata interpretazione, si riteneva che il solo lavoro parziale di tipo verticale fosse in grado di rispettare la duplice condizione necessaria alla contribuzione volontaria ovvero: **assenza sia di prestazione lavorativa che di contribuzione** obbligatoria, requisiti riconosciuti ora dall'INPS anche a part-time orizzontale e misto.

NESSUNA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER LA FESTIVITÀ CADENTE DI SABATO

Il Ministero del Lavoro, con la **Nota n. 25 del 20 febbraio 2006**, fornisce, rispondendo ad un interpello, un'importante precisazione in merito al trattamento economico dovuto al lavoratore nel caso in cui la giornata festiva coincida con un sabato non lavorativo.

In particolare, veniva chiesto al Dicastero se al lavoratore che presta la propria attività su cinque giorni settimanali dovesse essere riconosciuta **una quota aggiuntiva della retribuzione** in caso, appunto, di coincidenza del sabato con una festività.

Il Ministero chiarisce che il diritto alla quota aggiuntiva in caso di coincidenza di una festività con la domenica, **non spetta** in caso di coincidenza della stessa con il **sabato non lavorativo**. Ciò in quanto nel caso esaminato, il sabato deve qualificarsi semplicemente, agli effetti di tutti gli istituti contrattuali, come non lavorativo, feriale a zero ore, e non anche festivo.

IN GAZZETTA IL DECRETO SULLA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2006**, il **D.Lgs n. 42 del 2 febbraio 2006**, contenente le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

La totalizzazione consente al lavoratore che, nel corso della sua vita lavorativa, è stato iscritto a più gestioni previdenziali, di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini del calcolo di un unico trattamento pensionistico.

L'esercizio del diritto alla totalizzazione è subordinato al verificarsi delle **seguenti condizioni**:

- il compimento dei 65 anni di età e la maturazione di 20 anni di anzianità contributiva o, in alternativa, a prescindere dall'età, il raggiungimento di un'anzianità contributiva pari a 40 anni;
- una durata minima dei singoli periodi assicurativi oggetto di totalizzazione non inferiore a 6 anni;
- vanno considerati tutti i versamenti contributivi pari ad almeno 6 anni (la facoltà a totalizzare non potrà pertanto essere esercitata solo "parzialmente").

Area Consulenza del Lavoro



LA MARCATURA CE DELLE CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE

Per le chiusure oscuranti esterne l'obbligatorietà di apposizione della marcatura CE inizierà a partire dal 2 aprile 2006, dopo il periodo di coesistenza, iniziato il 1 aprile 2005, durante il quale l'apposizione della marcatura CE è stata facoltativa.

Per le chiusure oscuranti esterne, il processo implica la conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 13659 che specifica i requisiti prestazionali e di sicurezza delle seguenti tipologie di chiusure oscuranti, e prodotti similari, inserite in edifici, indipendentemente dal materiale con cui sono realizzate e dall'utilizzo che ne verrà fatto:

- ✓ tenda esterna alla veneziana,
- ✓ chiusure oscuranti avvolgibili/a rullo/tapparelle/persiane avvolgibili
- ✓ chiusure oscuranti a battente/persiane/imposte,
- ✓ chiusura oscurante/scuro alla veneziana,
- ✓ chiusure oscuranti a soffietto,
- ✓ chiusure oscuranti/persiane a pannelli scorrevoli

Le chiusure oscuranti coperte dalla norma UNI EN 13659 possono essere a movimentazione manuale oppure automatizzata a mezzo di motori elettrici.

I requisiti da certificare

La norma di prodotto UNI EN 13659 per le chiusure oscuranti considera essenziale un solo requisito: la resistenza al vento.

Spetta alle Autorità Governative Italiane definire quali tra i *requisiti* definiti *essenziali* dalla norma di prodotto UNI EN 13659 saranno obbligatori per l'Italia e potranno anche imporre un *livello prestazionale minimo*. Nel caso in cui le Autorità Italiane non si pronuncino in merito al requisito di resistenza al vento, i Costruttori potranno scegliere l'opzione NPD (che significa "*Nessuna prestazione determinata*") per tale requisito.

Esistono poi anche i seguenti altri requisiti che, ai sensi della norma di prodotto UNI EN 13659, il

Costruttore di serramenti può certificare su base volontaria:

- Resistenza al carico di neve (solo per chiusure oscuranti a rullo per i lucernari e del tipo wintergarten inclinati meno di 60° dall'orizzontale)
- Sforzi di manovra
- False manovre
- Resistenza dei meccanismi di chiusura (se presenti)
- Durabilità meccanica
- Manovrabilità in condizioni di gelo atmosferico
- Resistenza all'urto
- Sicurezza d'uso
- Isolamento termico
- Durabilità
- Tolleranze dimensionali

Ai sensi della norma l'attestazione della conformità alla Direttiva per chiusure oscuranti è soggetto al livello di attestazione 4, che implica che sia il piano di controllo della produzione sia le prove iniziali di tipo sono di competenza unicamente del Costruttore. In altri termini, a differenza di quanto previsto per altri manufatti serramentistici (per esempio le finestre e le porte), per le chiusure oscuranti non esiste quindi obbligo per il Costruttore di eseguire le prove di resistenza al vento presso un Ente Notificato.

Per quanto concerne la resistenza al vento, la prestazione posseduta dai prodotti deve essere accertata

eseguendo la metodologia di prova descritta dalla norma UNI EN 1932 *Tende e chiusure oscuranti esterne Resistenza al carico del vento Metodo di prova*.

Per accertare quindi la prestazione di resistenza al vento il Costruttore potrà rivolgersi ad un laboratorio non necessariamente notificato oppure eseguire le prove in maniera autonoma approntando idonea attrezzatura in azienda.

Area Qualità e Certificazione

NUOVO REGOLAMENTO DEL COMUNE DI CESENA PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Dopo la sua approvazione con delibera di Consiglio Comunale n. 245 del 22 dicembre 2005 e dopo la sua pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale è entrato in vigore il nuovo regolamento del Comune di Cesena per la disciplina delle attività rumorose.

L'attività di cantiere, che supera i limiti previsti dalle norme in materia di rumore, necessita di autorizzazione da richiedere allo Sportello Unico per le Imprese contemporaneamente alla comunicazione d'inizio lavori. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla presentazione della domanda non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore previsti possono richiedere specifica deroga che sarà rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. All'interno degli stessi cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno; gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri tipi di uso luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Entrando un po' più nel dettaglio è opportuno ricordare che:

- Nei centri abitati l'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07,00 alle ore 20,00.
- L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc ...) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00; resta inteso che durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite di 70 dB (A), con tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. Parimenti nei cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di 65 dB (A), con tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti, misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.
- Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal regolamento.

Condizione di impiego per attrezzature specifiche

- Macchine da giardino: l'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

- Impianti di condizionamento compressori frigoriferi e simili: l'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che soddisfino la normativa vigente. I dispositivi debbono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibratori degli appoggi e degli ancoraggi.

- Allarmi antifurto: in attesa di ulteriori norme specifiche derivanti dalle leggi di settore i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.

Autolavaggi: l'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 21.00 e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, debbono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

Publici Esercizi

Soprattutto per queste attività sono state introdotte nuove regole, finalizzate a limitare il contenzioso con il vicinato, che negli ultimi anni è aumentato.

Le principali novità consistono in:

- Nuova regolamentazione dei concertini o di attività musicale al di fuori dei locali
- Obbligo di valutazione d'impatto acustico per le nuove attività con musica, gestite nei pubblici esercizi, e per le attività esistenti, la semplificazione di una autocertificazione da presentarsi entro il 22/6/2005, che attesti il non superamento dei valori limite.
- Vengono regolamentate le attività musicali al chiuso quali ad es. piano-bar, selezione musicale con dj, esercitati a supporto di bar, ristoranti, pub. In tali casi, gli esercizi oltre a rispettare dei valori limite d'emissione sonora, devono chiedere un'Autorizzazione Comunale per un numero

massimo di eventi, ed hanno come limite d'orario le ore 24,00

- La musica di sottofondo all'esterno dei locali, è consentita dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 22,00

DIVIETO DI FUMO – L'ACCORDO STATO-REGIONE E LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANITA' FORNISCONO I CHIARIMENTI SULLA VIGILANZA

Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli **privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti**. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto "Utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa.

In pratica è PROIBITO fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati delle caratteristiche tecniche introdotte dalla nuova normativa (SALE PER FUMATORI).

In base a tale chiarimento fornito dalla Circolare del 17 dicembre 2004 del Ministro Sirchia, **la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà**, riservata ai pubblici esercizi ed ai luoghi di lavoro, che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici (molto pesanti dal punto di vista dei costi) dettati dal DPCM del 23-12-2003.

In tale eventualità, gli spazi riservati ai fumatori, all'interno dei locali, devono avere una superficie di inferiore dimensione.

Compiti di vigilanza

Per i locali privati aperti al pubblico (pubblici esercizi, uffici e luoghi di lavoro), il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato (con delega) richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni, in caso d'inottemperanza al richiamo, siano segnalate ai pubblici ufficiali (Vigili Urbani), ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.

In pratica i compiti dei gestori dei locali privati chiusi, aperti al pubblico o ad utenti, sono i seguenti:

1. Definire chi ha i compiti di vigilanza (qualora sia un dipendente o un collaboratore, con DELEGA)
2. Affiggere nei locali chiusi i cartelli con il DIVIETO DI FUMARE
3. Dissuadere i clienti, gli utenti ed i propri dipendenti a fumare ed invitarli a spegnere immediatamente la sigaretta, in caso di trasgressione
4. Richiedere l'intervento dei vigili urbani per contestare le violazioni di divieto di fumo, ai contravventori, in caso d'inottemperanza al richiamo.

Le competenze assegnate ai Vigili Urbani, non pregiudicano la possibilità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere le attività di accertamento e di contestazione delle infrazioni **di propria iniziativa, ovvero nell'ambito di servizi di cui sono incaricati**.

La mancata vigilanza è sanzionata con una sanzione amministrativa da 220 a 2200 Euro.

Il fumo passivo – i provvedimenti disciplinari

Indipendentemente dalla nuova normativa di divieto di fumo, in tutti i locali in cui sono impiegati lavoratori subordinati o ad essi equiparati, il datore di lavoro deve garantire di limitare al minimo i rischi alla salute dei lavoratori derivanti da **fumo passivo**.

Tale rischio è innanzitutto oggetto di valutazione, nell'ambito del Documento di valutazione dei rischi aziendali, previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n° 626/94.

Il datore di lavoro, deve provvedere inoltre a vigilare sul rispetto del divieto di fumo, o a delegare tale compito ad un preposto o al responsabile del servizio di prevenzione (purché in possesso di poteri di gestione e spesa).

In sintesi, le situazioni di violazione riconducibili a possibili controlli sanzionati, sono:

- locali chiusi aperti al pubblico o a utenti, con la presenza di lavoratori

- Si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della Legge n° 584/75 (da 27,5 a 275 Euro) – Verbalizzate dai vigili, se i locali sono privati
- Si applicano i provvedimenti disciplinari aziendali previsti dalla contrattazione collettiva (ammonimento scritto, multa, sospensione del lavoro, ed in taluni casi di estrema gravità anche il licenziamento per giusta causa)

- locali chiusi, non aperti al pubblico, con la presenza di lavoratori

- Si applicano i soli provvedimenti disciplinari aziendali previsti dalla contrattazione collettiva (ammonimento scritto, multa, sospensione del lavoro, ed in taluni casi di estrema gravità anche il licenziamento per giusta causa), mentre sono escluse le sanzioni

Pagamento della sanzione

E' ammesso il pagamento della sanzione ridotta (un terzo della pena massima ovvero il doppio del minimo se più favorevole, oltre alle spese di procedimento) entro 60 giorni dalla contestazione immediata dell'addebito, o notificazione della violazione.

I ricorsi

Entro 30 giorni dalla data di redazione del verbale di contestazione, ovvero di notifica dell'infrazione, il trasgressore può ricorrere all'Autorità Competente a ricevere il rapporto, la quale può confermare la sanzione o emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Scadenza Denuncia M.U.D. in materia di Rifiuti (30 Aprile 2006)

Si rammenta che entro il prossimo 30 Aprile scade il termine per la Denuncia M.U.D. relativa ai rifiuti speciali e/o pericolosi prodotti, trasportati, e smaltiti nell'anno 2005, da presentarsi presso la C.C.I.A.A. della provincia presso la quale l'azienda svolge la propria attività di produzione o smaltimento.

Gli uffici ambiente-sicurezza di Confartigianato sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per assolvere al suddetto adempimento.

Area Ambiente & Sicurezza



**SOSTEGNO A INIZIATIVE DI
COOPERAZIONE PRODUTTIVA,
COMMERCIALE E TECNOLOGICA
PERMANENTI IN FORMA AGGREGATA
(L. 83/89)**

PROGRAMMA TRIENNALE 2003-2005. Anno
2006 – Asse 3 MISURA 5.2 – AZIONE C

I SOGGETTI BENEFICIARI sono i Consorzi e Società consortili monoregionali, anche in forma cooperativa, per il commercio estero

COSA FINANZIA: sono finanziabili iniziative volte al sostegno delle attività permanenti di cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica di imprese consorziate in un'ottica di medio e lungo periodo. Sono ammissibili i programmi strettamente promozionali formati da uno o più progetti, ogni progetto deve preferibilmente riguardare un solo Paese o una sola area geografica.

Sono escluse le azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e le azioni commerciali.

SPESE FINANZIABILI: sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- Partecipazione a fiere estere;
- Partecipazione a fiere in Italia riconosciute internazionali dalle Regioni;
- Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informativo redatti in lingua estera;
- Pubblicità effettuata all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione;
- Workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri;
- Missioni di operatori italiani all'estero ed esteri in Italia;
- Azioni dimostrative, degustazioni;
- Ricerche di mercato;
- Realizzazione e promozione del marchio consortile;
- Corsi professionali ed educational per operatori esteri;
- Apertura e aggiornamento siti internet predisposti in lingua straniera;
- Spese generali e di personale effettivamente imputabili alle iniziative limitatamente alla percentuale del 20% delle spese del progetto ammesse;

QUANTO FINANZIA: Il contributo è quantificabile fino a un max del 40% della spesa ammissibile per

il programma promozionale presentato, nei limiti di:

- 77.468,53 Euro per i Consorzi fino a 24 imprese associate;
- 103.291,38 Euro per i Consorzi da 25 a 74 imprese associate;
- 154.937,07 per i Consorzi con più di 75 imprese associate.

In ogni caso la spesa ammissibile non può essere inferiore a Euro 30.000,00

DECORRENZA DEGLI INVESTIMENTI: Sono ammissibili le spese sostenute dal 19/01/2006 al 31/12/2006.

Il programma Promozionale dovrà essere in ogni caso concluso entro il 31 Dicembre 2006.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande di contributo dovranno essere presentate alla Regione Emilia Romagna entro il **20 Marzo 2006**.

Legge 215/92 – AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE

Ricordiamo la scadenza prevista per il **17 Marzo 2006** del bando a favore dell'imprenditoria femminile.

I programmi d'investimento da presentare ad agevolazione riguardano:

- Avvio di attività imprenditoriale;
- Acquisto di attività preesistente: consiste nel rilevamento di un'attività preesistente o di un ramo d'azienda tramite atto d'acquisto o locazione con durata di almeno cinque anni dalla stipula;
- Realizzazione di progetti aziendali innovativi: deve riguardare l'introduzione di qualificazione e innovazione di prodotto, di tipo tecnologico od organizzativo, e può essere riferita anche ad azioni di ampliamento ed ammodernamento dell'attività già esercitata;
- Acquisizione dei servizi reali; si tratta di acquisire servizi che siano in grado di aumentare la produttività, apportare innovazione organizzativa, favorire il trasferimento di tecnologie, agevolare la ricerca di nuovi sbocchi di mercato per la commercializzazione dei propri prodotti, acquisire nuove tecniche di produzione, gestione e commercializzazione, sviluppare sistemi di qualità

COSA FINANZIA: I programmi di investimento proposti non potranno essere né inferiori a Euro 60.000 né superiori a Euro 400.000.

Area finanziaria – Crediti speciali



MARZO 2006

mercoledì 15 marzo

➤ CONSEGNA MODELLO CUD

Consegna ai lavoratori dipendenti e ai soggetti percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente della certificazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 2005

➤ CERTIFICAZIONE COMPENSI E PROVVIGIONI

Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e ai percettori di provvigioni della certificazione attestante i redditi corrisposti nell'anno

➤ CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI EQUIPARATI

Consegna ai percettori di utili e proventi equiparati della certificazione relativa agli utili corrisposti nell'anno 2005

➤ CONTRIBUENTI FORFETTARI (MINIMI) E MINORI (SUPERSEMPLIFICATI)

Termine per l'annotazione delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente e dei compensi e corrispettivi non rilevanti ai fini IVA (mese di febbraio)

➤ EMISSIONE FATTURE DIFFERITE

Termine ultimo per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni eseguite nel mese precedente (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/72)

➤ ANNOTAZIONE FATTURE, RICEVUTE E/O SCONTRINO FISCALE REALTIVI AL MESE PRECEDENTE

Ultimo giorno per l'annotazione del documento di riepilogo delle fatture di importo inferiore a € 154,94 e per la registrazione delle operazioni per le quali si è rilasciato scontrino fiscale o ricevuta fiscale

giovedì 16 marzo

➤ IRPEF RITENUTE ALLA FONTE e ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati del mese precedente e delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione del mese precedente

➤ IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione

➤ IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente (mese di febbraio)

➤ IVA LIQUIDAZIONE ANNUALE

Pagamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA 2005. Termine ultimo per i contribuenti che presentano la dichiarazione in forma autonoma; differibile con maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione per i contribuenti che presentano dichiarazione unificata annuale.

➤ IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO

Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

➤ CONTRIBUTI INPS MENSILI E RELATIVI ALLA GESTIONE SEPARATA

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti e da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti agli assimilati ed autonomi senza propria cassa

➤ TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI

Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali

➤ RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - RATA

Versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni

➤ ISI E IVA - APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

Versamento dell'ISI e dell'IVA forfetaria dovute per il 2006 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro il 01/03/2006 ovvero non disinstallati entro il 31/12/2005

lunedì 20 marzo

➤ IVA COMUNITARIA, PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione (mese di febbraio)

venerdì 31 marzo

➤ MODELLO DM10/2

Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti (mese di febbraio)

➤ DENUNCIA EMENS

Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati (mese di febbraio)

➤ PRIVACY - REDAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS) ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. n. 196/2003

Termine così prorogato dal D.L. 30/12/2005, n. 273, pubblicato in G.U. 30/12/2005, n. 303.